ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1965 del 18/04/2019

Oggetto DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE (AUA). DITTA 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. (Imp. v. Virgilio n. 30 ¿ Stab. Ex Ragno) MODENA. Rif. Prot. n. 51056/2019/486 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 7294/2019 ARPAE

SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2019-2033 del 18/04/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. (Imp. v. Virgilio n. 30 - Stab. Ex Ragno) MODENA.

Rif. Prot. n. 51056/2019/486 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 7294/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP., avente sede legale in comune di Modena, Strada Baccelliera n. 55, quale gestore del nuovo impianto (temporaneo) da ubicarsi in comune di Modena, v. Virgilio n. 30 (Stab. Ex Ragno), in data 7/2/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 25/2/2019 con prot. n. 30243.

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 11/3/2019 con prot. n. 39341 e in data 2/4/2019 con prot. n. 52413;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettuerà attività (temporanea) di bonifica amianto;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, ai sensi della DGRER 673/2004, il Sig. Andrea Forghieri, in qualita' di legale rappresentante della ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP., dichiara che nello svolgimento delle attivita' previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A. non verranno utilizzati macchinari o impianti rumorosi;

In data 4/3/2019, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 34605 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire i pareri/contributi tecnici necessari all'assunzione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 90528 del 28/3/2019, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- Nulla Osta, per l'intervento di rimozione amianto, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 90528 del 28/3/2019;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 44428 del 19/3/2019, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, prot. n. 26376/19 del 29/3/2019;
- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 38345 del 12/4/2019;

Il Comune di Modena, a seguito di convocazione / comunicazione, prot. n. 34605 del 4/3/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. per l'impianto ubicato in comune di Modena, v. Virgilio n. 30 (Stab. Ex Ragno), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito			
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione			
	II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)			
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269			
	del D.Lgs 152/06			

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- 3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 18/4/2034,** fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente e comunque in concomitanza del termine delle Opere di Bonifica.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente;
- 5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;
- 8) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettro	nicamente sec	condo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso	di stampa	
La presente copia, comp	osta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Allegato ACQUA

Ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. (Imp. v. Virgilio n. 30) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) — Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP, nello stabilimento in comune di MODENA, via Virgilio n. 30, intende svolgere attività (temporanea) di bonifica amianto.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dalle fasi di decontaminazione uomo e materiale che si svolgono rispettivamente nelle unità di decontaminazione uomo e materiale vengono scaricate, dopo trattamento con sistema di filtraggio, nella fognatura mista di via Virgilio, Modena.

L'unità di decontaminazione uomo è dotata di docce per lavaggio degli operatori.

Nell'unità di decontaminazione materiale avviene il lavaggio dei sacchi chiusi e sigillati in cui è deposto l'amianto, per il successivo imballaggio e conferimento.

Queste apparecchiature sono mobili e vengono spostate mentre procede la bonifica edilizia all'interno dello stabilimento

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dalle unità di decontaminazione uomo e materiale confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 38345 del 12/04/2019 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Arpae Modena – Distretto Area Centro ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 44428 del 19/03/2019 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 34605 del 04/03/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP, con stabilimento posto a MODENA, via Virgilio n. 30, a scaricare nella pubblica fognatura di via Virgilio a Modena le acque reflue industriali derivanti dall'attività (temporanea) di bonifica amianto in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **45 metri cubi** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) Le acque reflue derivanti dalle docce per gli addetti e dal lavaggio dei sacchi rifiuti, prima dello scarico, devono essere filtrate con sistemi idonei a trattenere le fibre di amianto.
- 4) E' vietato il superamento dei limiti previsti per le sostanze incluse nella Tab. 5 All. 5 D.Lgs.152/06.
- 5) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
 - Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 8) <u>Devono essere effettuati autocontrolli dello scarico</u> per accertare il rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo 114 del 17 marzo 1995, con le modalità previste in allegato B dello stesso decreto.
- 9) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 10) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 11) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 12) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia e dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalla depurazione deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 13) I fanghi risultanti dal sistema di trattamento dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena (SAC e ST Distretto Area Centro Modena), al Comune di Modena e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 17) Il legale rappresentante della ditta deve, entro 30 giorni da ricevimento dell'AUA, comunicare ad Hera spa i dati della stessa per la stipula del contratto di scarico previsto ai sensi della DGR 1480/2010.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. (Imp. v. Virgilio n. 30) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. intende svolgere in comune di Modena, v. Virgilio n. 30 (Stab. Ex Ragno), attività (temporanea) di rimozione amianto.

Dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 11/3/2019 con prot. n. 39341 e in data 2/4/2019 con prot. n. 52413, risulta la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	Rimozione cantiere – Bonifica int. 1 – P1
2	Rimozione cantiere – Bonifica int. 2 – P1
3	Rimozione cantiere – Bonifica int. 3 – PT
4	Rimozione cantiere – Bonifica int. 4 – PT

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena ha espresso:

- parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici, prot. n. 90528 del 28/3/2019;
- Nulla Osta, per l'intervento di rimozione amianto, prot. n. 90528 del 28/3/2019;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 44428 del 19/3/2019, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Modena, con nota prot. n. 26376 del 29/3/2019, ha espresso parere igienico sanitario favorevole, purché le operazioni di rimozione dell'amianto avvengano in modo scrupoloso, secondo quanto previsto dal D.M. del 6/9/1994 e dal D.Lgs n. 81 del 2008;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti in progetto risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta 3M SERVICE GROUP SOC. COOP. è autorizzata ad installare ed esercire una attività di bonifica ambientale da ubicarsi nel comune di Modena, v. Virgilio n. 30 (Stab. Ex Ragno), provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – RIMOZIONE CANTIERE - BONIFICA Interno 1 – Primo Piano

portata massima 24.000 Nmc/h altezza minima del camino 8 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Amianto 0,1 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TRIPLO STRATO dotato di Pre-filtro +

filtro intermedio + Filtro ad alta efficienza HEPA previsto dal DM 6/9/1994

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – RIMOZIONE CANTIERE - BONIFICA Interno 2 - Primo Piano

portata massima 24.000 Nmc/h altezza minima del camino 8 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Amianto 0,1 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: FILTRO A TRIPLO STRATO dotato di Pre-filtro +

filtro intermedio + Filtro ad alta efficienza HEPA previsto dal DM 6/9/1994

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – RIMOZIONE CANTIERE - BONIFICA Interno 3 - Piano Terra

portata massima 24.000 Nmc/h altezza minima del camino 8 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Amianto 0,1 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: FILTRO A TRIPLO STRATO dotato di Pre-filtro +

filtro intermedio + Filtro ad alta efficienza HEPA previsto dal DM 6/9/1994

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – RIMOZIONE CANTIERE - BONIFICA Interno 4 – Piano Terra

portata massima 24.000 Nmc/h altezza minima del camino 8 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Amianto 0,1 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: FILTRO A TRIPLO STRATO dotato di Pre-filtro +

filtro intermedio + Filtro ad alta efficienza HEPA previsto dal DM 6/9/1994

Prescrizioni

Le operazioni di rimozione dell'amianto devono avvenire in modo scrupoloso, secondo quanto previsto dal D.M. del 6/9/1994 e dal D.Lgs n. 81 del 2008.

Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà inviare:

- un documento tecnico con indicazione, su planimetria, degli estrattori direttamente collegati nelle varie fasi di cantiere ai rispettivi camini (specificare quanti estrattori sono collegati a ciascun camino e indicare graficamente il collegamento nelle tavole del Piano di Lavoro delle 8 diverse fasi di bonifica);
- un cronoprogramma con le date di attivazione dei lavori di bonifica dei singoli settori e i giorni di utilizzo dei camini di emissione.

<u>Relativamente a quanto previsto dal DM 6/9/1994 capitolo 5</u>: in particolare dovranno essere mantenuti in efficienza i filtri assoluti HEPA a servizio dei singoli estrattori e tali estrattori dovranno essere dotati di appositi manometri per la verifica della pressione differenziale che consentano di determinare quando i filtri devono essere sostituiti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata, o lettera raccomandata, ad ARPAE-Modena, alla AUSL Modena-Dipartimento Salute Pubblica e al Comune di Modena:

- la data di **messa in esercizio** di ciascun punto di emissione, nelle diverse fasi dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa in esercizio delle emissioni:
 - relativamente ai punti di emissione **n. 1 (int.1) e 2 (int.2)** per entrambi 1 campionamento nella prima settimana di bonifica del Piano Primo);
 - relativamente ai punti di emissione **n. 1 (int. 3) e 2 (int. 4)** per entrambi 1 campionamento nella prima settimana di bonifica del <u>Piano Terra</u>);

Le analisi dovranno dimostrare il rispetto dei valori limite stabiliti per l'Amianto dal Decreto Legislativo n. 114 del 17 marzo 1995 in 0,1 mg/mc, determinati con tecnica SEM quantitativa come previsto dal DM 06/09/94 in allegato 1B.

- la data di fine lavori di Bonifica, entro i successivi 15 giorni dal termine dei lavori.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Co	ondotti circolari	Condotti rettangolari		
Diametro N° punti prelievo		Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
(metri)				
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2 mymti	segmenti uguali
			2 punti	in cui è
				suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es		
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco		
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante		

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

D.	1	· C.	1 .	1 .	1 1.		, 1: 1: :	1' 1	4.1.
Per	la v	erifica	dei va	llori	limite di	emissione	e con metodi di mi	isura manuali devono	essere utilizzati:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
metodi normati e/o ufficiali
altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002
	UNICHIM 853

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle ad ARPAE entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.		
da sottoscrivere in	caso di stampa	
La presente copia, composta di n		_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.